

dell'art.30 della Legge Regionale 16 Gennaio 1995 n°5 e successive modificazioni.

*Il Responsabile*  
Riani Walter

---

## TUTELA AMBIENTALE

---

### - Avvisi

#### AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

##### **Regolamento di gestione della Riserva naturale e dell'area contigua del Padule di Fucecchio. Approvazione.**

Nella seduta del 26/04/2004 il Consiglio Provinciale con Deliberazione di n. 64 ha approvato, ai sensi dell'artt. 11 e 16 della lr n. 49/95, il Regolamento della Riserva naturale del Padule di Fucecchio e della relativa Area Contigua.

(Adottato con Del.C.P. n. 24 del 14/02/2002, controdedotto con Del.C.P. n. 166 del 21/10/2002 e approvato con Del C.P. n. 64 del 26/04/2004 con le modifiche inserite in forza della pronuncia della Giunta Regionale di cui alla Del.G.R. n. 21/01/2004).

La Delibera di Consiglio Provinciale n. 64 del 26/04/2004 è pubblicata sul sito internet della Provincia di Firenze all'indirizzo <http://attionline.provincia.fi.it/>

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia

Art. 2 Finalità

Art. 3 Emblema della Riserva Naturale

Art. 4 Gestione della Riserva Naturale

#### TITOLO II - NORME DI ATTUAZIONE

##### Capo I - Disciplina della Riserva Naturale

Art. 5 Ambito di applicazione e contenuto

Art. 6 Destinazione urbanistica

Art. 7 Divieti

Art. 8 Possibilità di deroga

Art. 9 Attività ed interventi sempre consentiti

##### Capo II - Direttive per la disciplina dell'Area Contigua

Art. 10 Ambito di applicazione e contenuto

Art. 11 Destinazione urbanistica

Art. 12 Direttive per la disciplina degli assetti edilizi e urbanistici

Art. 13 Direttive per la disciplina degli assetti infrastrutturali

Art. 14 Direttive per la disciplina d'uso delle risorse e la difesa del suolo- Attività vietate

Art. 15 Direttive per la disciplina d'uso delle risorse e la difesa del suolo- Attività consentite previa autorizzazione

Art. 16 Direttive per la disciplina d'uso delle risorse e la difesa del suolo- Attività sempre consentite

Art. 17 Direttive per la disciplina d'uso delle risorse e la difesa del suolo-

#### TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Concessioni ed autorizzazioni

Art. 19 Danni ed indennizzi

Art. 20 Vigilanza e sanzioni

Art. 21 Oneri a carico del Bilancio Provinciale

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### *Art. 1*

##### *Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia*

1. Il presente Regolamento opera entro i confini:

a) della Riserva Naturale del "Padule di Fucecchio", costituita da un'area posta nel comune di Fucecchio, al confine con la Provincia di Pistoia, nei pressi di Case Morette, così come individuata nella cartografia 1:10.000 di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 116 del 29 settembre 1998 ("Istituzione della Riserva Naturale Padule di Fucecchio");

b) di un'Area Contigua alla Riserva Naturale, così come individuata nella cartografia 1:10.000 di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 116 del 29 settembre 1998;

2. Nelle aree di Riserva Naturale, il presente Regolamento opera nei termini previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 18 della L.R. 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale", attraverso la disciplina dell'esercizio delle attività consentite e tramite il divieto delle attività e degli interventi che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora autoctona e spontanea, alla fauna tipica ed ai rispettivi habitat.

3. Nell'Area Contigua il presente Regolamento opera nei termini previsti dall'art. 25 della L.R. 11 aprile 1995, n. 49, ed in conformità a quanto previsto nel Piano Territoriale di Coordinamento attraverso la definizione di piani, programmi, misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

4. Il presente Regolamento acquista efficacia dopo novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

5. Entro tale termine gli Enti Locali interessati sono tenuti ad adeguare, i propri piani, regola-

menti e le relative norme di attuazione alle previsioni del presente Regolamento.

6. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del presente Regolamento prevalgono su quelle degli Enti Locali tenuti alla loro applicazione.

7. E' fatta comunque salva la disciplina dei vigenti strumenti urbanistici comunali generali avente contenuto più restrittivo.

#### *Art. 2 Finalità*

1. Le norme del presente Regolamento, riferite all'ambito territoriale di cui all'art. 1, tenuto anche conto delle esigenze di conservazione connesse alla avvenuta designazione del Padule di Fucecchio tra i Siti di Importanza Regionale e Comunitaria, perseguono le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali in tutte le loro componenti, con particolare riguardo al miglioramento della qualità delle acque;

b) la ricostituzione, ove necessario, ed il mantenimento di un ambiente favorevole alla sosta ed alla permanenza della fauna selvatica, ornitica, ittica, della fauna minore autoctona, anche attraverso l'ottimizzazione dei livelli minimi estivi delle acque;

c) il recupero, la ricostituzione ove necessario, ed il mantenimento delle associazioni vegetali caratteristiche dell'ambiente palustre, comprese aree di bosco planiziale e delle alberature lungo gli argini principali, nonché il controllo sulla diffusione delle elofite e di eventuali specie esotiche infestanti;

d) l'utilizzo di tecniche eco-compatibili nelle attività agro-silvo-pastorali;

e) la promozione di nuove attività economiche compatibili e dell'occupazione locale e segnatamente di quelle del turismo eco-compatibile;

f) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, finalizzati alla conoscenza ed al miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi e dei paesaggi naturali, con particolare riguardo alle associazioni vegetali (in particolare delle aree umide) ed agli habitat (in particolare dell'avifauna);

g) il miglioramento del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione delle attività culturali, promozionali, educative collegate alla fruizione ambientale sostenibile, nonché mediante la corretta utilizzazione delle risorse naturali;

h) il recupero di attività artigianali di tradizione locale o comunque connesse all'utilizzazione eco-compatibile delle risorse locali.

i) la conservazione delle caratteristiche natu-

ralistiche dell'area, anche attraverso il controllo delle specie animali aliene che possono compromettere la salvaguardia dell'ecosistema tutelato.

#### *Art. 3 Emblema della Riserva Naturale*

1. L'emblema della Riserva Naturale è costituito da un logo che sarà definito con modalità proprie successivamente al presente regolamento e che, comunque, farà riferimento alle caratteristiche ambientali del luogo ed in sintonia con quello della corrispondente Riserva Naturale nella Provincia di Pistoia.

#### *Art. 4 Gestione della Riserva Naturale*

1. La gestione della Riserva Naturale è di competenza del Circondario Empole Valdelsa (Ente Gestore secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 1997, n. 38: "Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo" e successivi atti di trasferimento di funzioni), nonché gli studi, le iniziative e le proposte delle attività e degli interventi per la conservazione e valorizzazione delle risorse naturali.

La Provincia di Firenze esercita le funzioni di coordinamento dell'attività di programmazione, di indirizzo, di controllo e di intrattenimento di rapporti istituzionali e finanziari con la Regione Toscana, esercitate secondo quanto stabilito dagli artt. 5, 13,17 della L.R. 49/95, attraverso il recepimento delle attività di pianificazione e programmazione del Circondario, quest'ultime purchè conformi alle norme o all'interesse generale o agli atti di indirizzo politico programmatico della Provincia, secondo quanto stabilito all'art. 3 del Protocollo Aggiuntivo di cui alla D.C.P. n. 116 del 13.7.98.

La Provincia di Firenze, in collaborazione con il Circondario Empolese Valdelsa, ricercherà forme di coordinamento con la Provincia di Pistoia per la programmazione degli interventi soprattutto sotto il profilo scientifico, finalizzati ad una gestione coerente delle due riserve provinciali.

2. Il Circondario Empolese Valdelsa ed il coordinamento istituzionale, possono integrarsi, laddove ne ravvisino la necessità, con soggetti pubblici e/o privati, con specifiche competenze nel campo della ricerca tecnico-scientifica, della didattica ambientale e della promozione, per la formulazione e la realizzazione di programmi, progetti ed interventi secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

3. Per il compimento delle attività di cui al presente Regolamento e per il compimento di

particolari attività ed interventi, il Circondario Empolese Valdelsa, si può avvalere di enti e soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio, previa stipula di apposite convenzioni.

4. Per la formulazione delle proprie iniziative e programmi di intervento, il Circondario Empolese Valdelsa promuove e stabilisce rapporti di tipo consultivo con gli Enti, le Associazioni di volontariato e tutti gli altri organismi di rappresentanza sociale che operano nel territorio di influenza della Riserva Naturale e dell'area contigua.

A tale scopo viene istituita una Consulta che riunisca tutti gli Enti e le Associazioni di cui sopra, avente funzione esclusivamente consultiva, la cui composizione ed i cui compiti vengono stabiliti entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, con apposito atto della Provincia di Firenze, di concerto con il Circondario Empolese Valdelsa.

La Consulta si riunisce di norma due volte all'anno, su apposita convocazione del Circondario Empolese Valdelsa.

Sedute straordinarie della Consulta sono indette quando i 2/3 degli Enti e delle Associazioni rappresentate ne facciano richiesta al Circondario Empolese Valdelsa.

5. Per la programmazione di tutte le attività e gli interventi necessari per la conservazione e la valorizzazione della Riserva Naturale, ed in generale al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale sostenibile delle collettività residenti nell'Area Contigua ed in ambiti limitrofi, la Provincia adotta il Piano Pluriennale Economico e Sociale del Sistema delle Aree Protette della Provincia di Firenze di cui all'art. 17 della L.R. 11 aprile 1995 n. 49, entro un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento.

6. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale del Sistema delle Aree Protette della Provincia di Firenze è approvato con le procedure dell'art.13 della L.R. 11 aprile 1995 n. 49, ed è aggiornato ogni tre anni in collegamento con il Programma Triennale Regionale delle Aree Protette di cui all'art. 4 della L.R. 49/95.

7. Per lo svolgimento di attività di tutela ambientale, di ricerca, di documentazione, di promozione, di educazione ambientale e culturale il Circondario Empolese Valdelsa valorizza le competenze professionali esistenti, avvalendosi anche dell'azione del volontariato ambientale.

8. Nell'ambito del Piano Pluriennale Economico e Sociale del Sistema delle Aree Protette della Provincia di Firenze, e per le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, Circondario Empolese Valdelsa può concedere, previa specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema della Riserva Naturale a servizi e prodotti locali

che presentino requisiti di qualità accertati dal Circondario Empolese Valdelsa ed esplicitati nell'atto di concessione.

## TITOLO II - NORME DI ATTUAZIONE

### Capo I - Disciplina della Riserva Naturale

#### Art. 5

##### *Ambito di applicazione e contenuto*

1. La Riserva Naturale è costituita da un'area di proprietà privata posta nel Comune di Fucecchio, così come delimitata nella cartografia 1:10.000 allegata alla Delibera di Consiglio Provinciale 29 settembre 1998, n. 116.

2. Ove non diversamente specificato la disciplina di cui al presente capo opera nell'intero ambito geografico della Riserva Naturale, così come perimetrata nell'allegato cartografico alla delibera istitutiva.

3. La disciplina contiene la prescrizione di una destinazione urbanistica esclusiva per le aree di Riserva Naturale ed il divieto di attività ed interventi di trasformazione del territorio e dell'ambiente naturale, compreso quelli che, anche senza modifiche dell'esteriore aspetto dei luoghi, possono avere un'incidenza negativa sugli ecosistemi, sulla flora e sulla fauna.

4. La disciplina stabilisce anche gli interventi fatti salvi o consentiti, che debbono comunque essere autorizzati, le eventuali possibilità di deroghe, nonché le attività e gli interventi ammessi senza necessità di nulla osta.

#### Art. 6

##### *Destinazione urbanistica*

1. Nello strumento urbanistico del Comune di Fucecchio, interessato dall'area di Riserva Naturale, la stessa è classificata come Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.

#### Art. 7

##### *Divieti*

Oltre ai divieti stabiliti dal comma 3 dell'art. 15 della L.R. 11 aprile 1995, n. 49, sono vietate le seguenti attività ed interventi:

a) l'accesso pedonale, salvo quanto stabilito al successivo art. 9;

b) l'accesso di veicoli e barchini a motore, nonché il transito e la sosta degli stessi;

c) la sottrazione di superficie agli habitat palustri, sia tramite il prosciugamento artificiale degli stessi, sia attraverso l'estensione di pratiche colturali di qualunque tipo, comprese quelle stagionali;

d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi sostanza chimica o mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biologici e naturali;

- e) l'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- f) l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca;
- g) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
- h) il taglio, la raccolta, il danneggiamento delle specie floristiche spontanee e della vegetazione arborea;
- i) l'introduzione di nuove specie vegetali o di elementi faunistici di qualsiasi tipo;
- l) le trasformazioni morfologiche, l'apertura e l'esercizio di cave anche di prestito, di miniere e di discariche di qualunque tipo, nonché l'asportazione di suolo e di minerali, compreso lo strato fertile superficiale del suolo;
- m) la modificazione del regime delle acque ed il loro prelievo;
- n) l'accensione e l'uso di fuochi all'aperto;
- o) il sorvolo di qualsiasi tipo di velivolo o mezzo aereo, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- p) il campeggio;
- q) le iscrizioni pubblicitarie e segnaletiche, salvo quelle necessarie per la identificazione, la gestione e la valorizzazione della Riserva Naturale;
- r) la variazione di destinazione d'uso, se in contrasto con le finalità della Riserva; la realizzazione di nuove costruzioni edilizie, annessi agricoli, serre, comprese quelle con copertura stagionale, salvo il restauro conservativo e il consolidamento strutturale degli immobili esistenti;
- s) la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali in superficie e di attrezzature.

#### Art. 8

##### *Possibilità di deroga*

1. Oltre agli interventi fatti salvi, il Circondario Empolese Valdelsa può autorizzare attività o interventi in deroga ai divieti di cui al punto precedente, nei modi indicati al successivo art. 18, quando lo ritenga necessario per il perseguimento delle finalità dell'art. 2 del presente Regolamento (il cui accertamento deve risultare esplicitamente nell'atto autorizzativo), nonché per compiti ed interventi di ricerca scientifica, divulgazione, ricostituzione degli habitat e degli equilibri floro-faunistici.

#### Art. 9

##### *Attività ed interventi sempre consentiti*

1. Sono sempre ammesse, fatti salvi i diritti di terzi, e non necessitano di nulla osta le seguenti attività:
- a) l'accesso, sia pedonale che a mezzo barchino, da parte:

- dei proprietari dei terreni nell'area di Riserva e loro familiari;
- i titolari di diritti reali diversi dalla proprietà i loro familiari e gli incaricati di pubblico servizio;
- delle guide ufficialmente riconosciute dal Circondario Empolese Valdelsa;
- dei visitatori, se accompagnati da una guida ufficialmente riconosciuta dal Circondario Empolese Valdelsa;
- del personale incaricato della vigilanza, controllo e soccorso;
- del personale incaricato di compiere interventi o attività autorizzate dal Circondario Empolese Valdelsa;
- b) l'accesso, il transito, la sosta dei veicoli a motore necessari per compiere interventi o attività autorizzate dal Circondario Empolese Valdelsa;
- c) la gestione e la ripulitura di superfici palustri dalla vegetazione infestante, con particolare riferimento alla cannella (*Phragmites australis*), previa comunicazione preventiva al Circondario Empolese Valdelsa e successivo nulla-osta per i tagli previsti, da effettuarsi comunque nel periodo compreso dal 10 agosto ad una settimana prima dell'apertura della stagione venatoria. Attività di gestione e di ripulitura in altri periodi potranno essere consentite con autorizzazione motivata da parte Circondario Empolese Valdelsa rispetto a specifici progetti da questo valutati.

#### Capo II - Direttive per la disciplina dell'Area Contigua

#### Art. 10

##### *Ambito di applicazione e contenuto*

1. L'Area Contigua è costituita da un complesso di aree naturali diverse per caratteristiche naturalistiche ed utilizzazione antropica, così come risulta dalla cartografia 1:10.000 allegata alla Delibera del Consiglio Provinciale n. 116 del 29 settembre 1998.

Le norme riportate nel presente Capo II hanno efficacia di direttiva cui dovranno uniformarsi gli strumenti di piano ed i regolamenti degli Enti, secondo le specifiche competenze.

2. Ove non diversamente specificato, la disciplina di cui al presente capo opera nell'intero ambito geografico dell'Area Contigua, così come perimetrata nella cartografia allegata alla delibera istitutiva.

3. La disciplina privilegia la generalità della norma: il riferimento ad ambiti territoriali specifici si ha esclusivamente quando risulti impossibile applicare una norma generale alla diversità dei contesti di cui al primo comma.



4. Fermo restando il perseguimento delle finalità dell'art. 2 del presente Regolamento, la disciplina dell'Area Contigua opera una graduazione dell'azione di tutela rispetto all'area di Riserva Naturale, stabilendo piani, programmi e misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

5. Fra le misure di disciplina per la tutela dell'ambiente, sono ricomprese quelle riferite agli assetti edilizi ed urbanistici, infrastrutturali, all'uso delle risorse e alla difesa del suolo di cui ai successivi artt. 11, 12, 13, 14 del presente Regolamento.

6. La disciplina specifica anche gli interventi fatti salvi o consentiti, che debbono comunque essere autorizzati, nonchè le attività e gli interventi ammessi senza necessità di nulla osta.

7. Nel caso in cui la disciplina di cui ai successivi articoli condizioni l'intervento al rispetto delle finalità dell'art. 2, tale verifica dovrà risultare esplicitamente nell'atto autorizzativo.

#### *Art. 11*

##### *Destinazione urbanistica*

1. Nello strumento urbanistico del Comune di Fucecchio, l'Area Contigua è classificata in parte come "Riserva Naturale del Padule di Fucecchio" ed in parte come "Zona Agricola di Bonifica del Padule", e in quelli del Comune di Cerreto Guidi come "C12 - UTOE: Area di Tutela del Padule di Fucecchio".

#### *Art. 12*

##### *Direttive per la disciplina degli assetti edilizi e urbanistici*

1. In tutta l'Area Contigua, ferme restando le possibilità di deroga autorizzate dal Circondario Empolese Valdelsa nei riguardi di singoli progetti compatibili con le finalità dell'area protetta, l'introduzione di nuovi assetti edilizi ed urbanistici è soggetta alle seguenti prescrizioni:

a) la previsione di espansioni urbane o di aree urbanizzate comunque corrispondenti a zone omogenee A, B, C, D, F (attrezzature) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è vietata, salvo l'introduzione di zone omogenee F (attrezzature) necessarie per il perseguimento delle finalità dell'art. 2;

b) nell'attuazione della L.R. 14 aprile 1995, n.64, sono vietate le nuove costruzioni, gli annessi agricoli, le serre, compreso quelle con copertura stagionale, salvo quanto previsto e consentito dal Piano di cui al successivo art. 14, comma 5;

c) sono vietate iscrizioni pubblicitarie e segnaletiche salvo quelle necessarie per il perseguimento delle finalità dell'art. 2.

2. Con le stesse possibilità di deroga previste al comma precedente, le modifiche all'interno degli assetti edilizi e urbanistici preesistenti sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) nell'attuazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 64, sono vietati gli ampliamenti volumetrici, il trasferimento di volumetrie, la ristrutturazione di tipo D3 e la ristrutturazione urbanistica così come definite nell'allegato alla L.R. 21 maggio 1980, n. 59, salvo che per gli assetti privi di testimonianza storico-architettonica, così classificati ai sensi della disciplina comunale del patrimonio edilizio esistente;

b) sono vietati i cambiamenti di destinazione d'uso, salvo che per destinazioni compatibili con il perseguimento delle finalità dell'art. 2;

c) sono altresì consentite opere necessarie per il superamento delle barriere architettoniche, alla protezione civile e per posti di vigilanza e di soccorso.

3. Sugli immobili con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia con esclusione del tipo D3 di cui all'allegato alla L.R. 21 maggio 1980, n. 59, se l'immobile risulta classificato di valore storico testimoniale e del tipo D2 nel caso di immobile di rilevante valore storico testimoniale.

#### *Art. 13*

##### *Direttive per la disciplina degli assetti infrastrutturali*

1. Con riferimento all'introduzione di nuovi assetti in tutta l'Area Contigua è vietata la localizzazione di nuove infrastrutture a rete o puntuali quali strade, canali, ponti, piloni, palificate, recinzioni, silos, antenne, manufatti in genere, salvo quelli necessari al perseguimento, delle finalità dell'art. 2 e salvo quelli strettamente necessari ed a servizio esclusivo degli abitanti residenti all'interno dell'area contigua.

2. E' vietata l'ostruzione, anche temporanea, con qualunque mezzo o attrezzatura, degli argini.

3. Sono consentiti, previa autorizzazione del Circondario Empolese Valdelsa, impianti tecnici di modesta entità quali cabine di decompressione, stazioni di trasformazione, pozzi, canalizzazioni e attrezzature per l'irrigazione e per la deviazione e regimazione di acque superficiali non in contrasto con le finalità dell'art. 2 ed in osservanza delle disposizioni contenute nel Piano per il Sostegno e lo Sviluppo dell'Agricoltura Eco-compatibile di cui al successivo art. 17, comma 2. Nella progettazione, costruzione e gestione di tali impianti dovranno comunque essere consi-

derate idonee protezioni e dispositivi atti ad evitare danni alla fauna, con particolare riguardo alla salvaguardia dei roditori autoctoni e degli anfibi, secondo specifiche tecniche fornite dal Circondario Empolese Valdelsa. Tali impianti non dovranno determinare la riduzione di superficie degli habitat palustri.

4. Sono altresì consentiti:

a) i percorsi per mezzi motorizzati indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, selvicolturali, pastorali e zootecniche, per l'esecuzione di opere pubbliche, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, per lo spegnimento degli incendi e per la protezione civile in genere;

b) la viabilità poderale con caratteristiche e dimensione strettamente funzionale alla conduzione del fondo;

c) le piste di servizio, serbatoi di riserva d'acqua e le infrastrutture di prevenzione e di spegnimento degli incendi;

d) le infrastrutture tecniche per la protezione civile e per la difesa idraulica.

5. La posa in opera di tubazioni, cavi, condotte, ecc. interrati di qualsiasi entità è consentita solo in funzione del perseguimento delle finalità dell'art. 2 e a condizione che le conseguenti modificazioni, morfologiche, vegetazionali e degli assetti idrogeologici siano temporanee: in tal caso i progetti dovranno contenere impegni precisi - tramite atti d'obbligo o atti convenzionali - alla risistemazione dei luoghi in tempi e con modalità definite.

6. Negli interventi sugli assetti infrastrutturali esistenti, ivi compreso il sistema dei porti e degli approdi, sono consentiti i seguenti interventi:

a) la manutenzione, il restauro, il risanamento, il recupero delle infrastrutture esistenti;

b) l'introduzione di nuovi assetti nelle forme, materiali, tecnologie e la modifica sostanziale o la sostituzione di quelli preesistenti, purchè imposti da normative tecniche di sicurezza, da esigenze funzionali proprie della classificazione dell'opera o dalla necessità di recupero di situazioni di degrado in atto, anche paesaggistico, diversamente recuperabili.

#### Art. 14

##### *Direttive per la disciplina d'uso delle risorse e la difesa del suolo - Attività Vietate*

In tutta l'Area Contigua è vietata, salvo specifica autorizzazione rilasciata Circondario Empolese Valdelsa, nei modi stabiliti al successivo art. 18:

a) l'introduzione di nuovi assetti infrastrutturali e le trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali, ivi comprese le cave, anche di prestito, le attività minerarie, le modifiche morfologiche del suolo e/o i tagli della ve-

getazione arborea e, ove presenti, delle paludi se non per il perseguimento delle finalità dell'art. 2;

b) la sottrazione di superficie alle aree palustri tramite il prosciugamento artificiale delle stesse o attraverso l'espansione di pratiche colturali di qualunque tipo e la realizzazione di superfici impermeabilizzate;

c) l'introduzione di flora e fauna selvatica alloctona;

d) la navigazione nei canali con barchini a motore, salvo ai mezzi destinati alla vigilanza ad al soccorso;

e) la circolazione e la sosta, con mezzi motorizzati, al di fuori delle strade di cui all'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) nonchè delle strade private, salvo i mezzi necessari per l'esercizio dell'attività agricola, di quelli destinati alla vigilanza, al soccorso ed alle attività di gestione conservativa dell'ambiente naturale e di studio autorizzate;

f) lo sviluppo di zone destinate all'arboricoltura da legno, se non disciplinate dal Piano per il Sostegno e lo Sviluppo dell'Agricoltura Ecocompatibile di cui al successivo 5° comma;

g) l'attività florovivaistica;

h) il danneggiamento e l'asportazione delle specie vegetali autoctone e della flora minore spontanea nelle aree palustri;

i) l'accensione di fuochi nelle aree naturali e agricole, salvo l'abbruciamento controllato della cannella (*Phragmites australis*) effettuato con le modalità, i tempi e nei luoghi previsti in specifici programmi annuali concordati con l'Ente Gestore della Riserva Naturale e da questo autorizzati;

l) l'uso di sostanze chimiche potenzialmente dannose per la fauna e per gli ecosistemi naturali;

m) il sorvolo da parte di qualsiasi tipo di velivolo o mezzo aereo a quota inferiore a m. 150, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e salvo le operazioni necessarie al decollo e all'atterraggio nell'aviosuperficie "Generale da Barberino" in località Botteghe nel Comune di Fucecchio.

n) il disturbo, la cattura, l'uccisione di fauna selvatica, secondo anche quanto definito dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. 56/2000, salvo i casi e nei tempi previsti dalla vigente normativa sull'attività venatoria e da eventuali interventi di controllo autorizzati da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 37 della LR. 3/94 e realizzati dal Circondario Empolese Valdelsa secondo le competenze in materia di gestione faunistica e caccia attribuite con Del. G.P. n. 434 del 29.11.2001;

o) la costruzione di strutture di osservazione, anche temporanee, nei luoghi di nidificazione di

specie protette, con particolare riferimento alle garzaie.

*Art. 15*

*Directive per la disciplina d'uso delle risorse e la difesa del suolo - Attività consentite previa autorizzazione*

Sono consentiti dietro specifica autorizzazione, rilasciata dal Circondario Empolese Valdelsa, nei modi stabiliti al successivo art. 18, i seguenti interventi:

- a) le opere antincendio e di conservazione;
- b) ogni intervento di ricerca archeologica, purchè le opere relative non comportino definitiva alterazione paesaggistica ed ambientale: gli impegni alle risistemazioni ed ai ripristini dovranno risultare da atti d'obbligo o convenzionali, riferiti a tempi ed a modalità definite;
- c) opere di protezione civile rese necessarie a seguito di calamità naturali;
- d) le opere di difesa del suolo e di difesa idraulica ed idrogeologica, da effettuarsi, in tutti casi ove sia possibile, ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque con criteri atti a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico degli interventi ed a favorire la rinaturalizzazione dei luoghi interessati;
- e) la gestione e la ripulitura di superfici palustri dalla vegetazione infestante, con particolare riferimento alla cannella (*Phragmites australis*), previo tagli da effettuarsi nel periodo compreso dal 10 agosto al 15 del mese di febbraio dell'anno successivo. Attività di gestione e di ripulitura in altri periodi potranno essere consentite con autorizzazione motivata da parte dal Circondario Empolese Valdelsa rispetto a specifici progetti da questo valutati.

*Art. 16*

*Directive per la disciplina d'uso delle risorse e la difesa del suolo - Attività sempre consentite*

Sono invece sempre consentite e non necessitano di autorizzazione le seguenti attività:

- a) la manutenzione ordinaria degli appostamenti fissi ad uso di caccia, ivi compresa la pulitura delle pertinenti superfici palustri dalla vegetazione infestante effettuata nel periodo previsto al precedente art. 15 comma 1 lettera e);
- b) le utilizzazioni boschive conformi all'apposita disciplina;
- c) la raccolta dei prodotti secondari del bosco secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle apposite discipline vigenti;
- d) la coltivazione agricola, il pascolo, l'attività venatoria, la gestione delle opere di regimazione idraulica, fatti salvi i divieti di cui all'art. 14, nel

rispetto delle norme vigenti e fatti salvi i contenuti dei successivi commi.

*Art. 17*

*Directive per la disciplina d'uso delle risorse e la difesa del suolo*

1. La Provincia, entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, approva il Piano per il Sostegno e lo Sviluppo dell'Agricoltura Ecocompatibile riferito alle zone agricole interne all'Area Contigua, considerando tali territori come aree prioritarie per l'attuazione delle misure di sostegno agroambientali previste per le aree protette ed inserite in piani di sostegno a livello provinciale, regionale, statale e comunitario. Le indicazioni, la programmazione e le azioni previste nel Piano sono riportate e costituiscono parte integrante del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette della Provincia di Firenze.

2. Per il perseguimento delle finalità dell'art. 2, con il Piano di cui al comma precedente la Provincia promuove:

- a) la valorizzazione paesaggistica delle aree contigue;
- b) l'introduzione delle rotazioni agronomiche;
- c) la riconversione delle produzioni attraverso lo sviluppo dell'agricoltura eco-compatibile e/o biologica senza pregiudizio alla qualità delle acque;
- d) il raggiungimento della proporzionalità tra carico animale e superficie agraria;
- e) la sperimentazione di tecniche, di produzione non inquinanti e di tecnologie di recupero e utilizzo di fonti di energia pulita e riproducibile;
- f) la valorizzazione e la corretta utilizzazione della risorsa idrica;
- g) la sperimentazione di tecniche di utilizzo del materiale derivante dal taglio della vegetazione spontanea

3. Con il Piano la Provincia stabilisce anche l'importo degli indennizzi per eventuali mancati guadagni derivanti dall'attività agricola, risultanti dall'applicazione dei vincoli di cui al presente Regolamento, oltre all'indennizzo per i mancati guadagni dovuti a eventuali limitazioni stabilite dal Piano stesso, tenuto conto dei criteri di cui al Reg.2078/92 CEE.

4. Entro il termine stabilito dall'art. 16 della L.R. 11 aprile 1995, n. 49, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla norme del presente Regolamento, i Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi definiscono l'ambito proprio delle aree naturali e di quelle ad esclusivo o prevalente uso agricolo, interne all'Area Contigua.

5. Decorso inutilmente il predetto termine, tali ambiti sono definiti dalla Provincia con il Piano per il Sostegno e lo Sviluppo dell'Agricoltura Ecocompatibile di cui al precedente 5° comma e recepiti dal Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 16 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, per le finalità di cui all'art. 7, comma 1, lett. A, della L.R. 14 aprile 1995 n. 64.

6. I nuovi Strumenti Urbanistici Comunali di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, in adempimento dell'art.1, comma 2°, L.R. 14 aprile 1995 n. 64, riportano i perimetri delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola e di quelle naturali, così definiti.

7. Il Circondario Empolese Valdelsa, entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento provvede a disciplinare l'attività venatoria, della pesca, nonché il prelievo di rana verde (*Rana esculenta*) nell'Area Contigua ai sensi della vigente legislazione in materia, secondo modalità e tempi compatibili con le finalità della Riserva e con riferimento alle tradizioni locali; in particolare la disciplina dell'attività venatoria potrà stabilire anche norme tendenti alla salvaguardia e alla razionale utilizzazione della risorsa idrica nelle aree palustri, ove utilizzata a scopi venatori.

8. Entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio provvede a presentare al Circondario Empolese Valdelsa il Regolamento per disciplinare le manovre di apertura e chiusura delle celle e delle paratoie in funzione delle finalità di cui all'art.2, comma 1 lett.b) del presente Regolamento.

### TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

#### *Art. 18*

##### *Concessioni ed autorizzazioni*

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativo ad interventi, impianti, opere ed attività ricomprese nella Riserva Naturale e nell'Area Contigua è subordinato al preventivo nulla osta del Circondario Empolese Valdelsa.

2. Nei casi previsti agli artt. 7, 8, 12, 13 e 14 del presente Regolamento, ciascun atto autorizzativo dovrà contenere esplicito riferimento alla coerenza tra l'intervento o l'azione autorizzata e le finalità dell'art. 2, nonché le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia della fauna e della flora.

3. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt 14 e 18 della legge regionale 11 aprile 1995 n. 49.

4. Con il nulla osta, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 49/95 e dell'art. 1 della L.R.

43/2000, relativamente alla materie di vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico, trasferite o subdelegate dallo Stato alla Regione, è contestualmente rilasciata, dall'organismo di gestione, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939 n. 1497 e 8 agosto 1985 n. 431, nelle quali rientra, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, 1° comma, lett. f della Legge 8 agosto 1985 n.431, l'intero ambito dell'area di Riserva Naturale.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9, art. 82 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art.1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, il provvedimento è trasmesso al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

#### *Art. 19*

##### *Danni ed indennizzi*

1. I danni provocati alle attività agro-forestali e zootecniche dalla fauna selvatica della Riserva Naturale sono indennizzati dal Circondario Empolese Valdelsa, ai sensi della normativa vigente in materia di fauna selvatica, previa richiesta di indennizzo.

2. Al fine della valutazione della congruità della richiesta il Circondario Empolese Valdelsa potrà richiedere il parere a soggetti reputati competenti in materia con prioritario riferimento alle strutture provinciali e/o regionali e/o statali.

#### *Art. 20*

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti nel presente Regolamento è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazioni di illeciti amministrativi e penali in base alle leggi vigenti.

2. Per le finalità di cui al primo comma il Circondario Empolese Valdelsa, ai sensi dell'art. 27, comma 2° della L. 6 dicembre 1991, n. 394, può ricercare apposite intese per regolare i rapporti con il Corpo Forestale dello Stato.

3. Per le finalità di cui al primo comma il Circondario Empolese Valdelsa può inoltre individuare apposito personale di adeguata professionalità in materia naturalistica, cui sono attribuite funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 19 giugno 1931, n. 773), sotto il coordinamento della Polizia Provinciale.

4. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, le sanzioni, in caso di violazione del presente Regolamento, sono ir-



rogate dal Presidente della Provincia, secondo quanto stabilito dall'art. 22, L.R. 11 aprile 1995, n. 49.

5. Oltre alle sanzioni di cui al precedente comma, in caso di accertato danno ambientale, la Provincia dispone con ordinanza a carico del trasgressore, i lavori di ripristino o di adeguamento che risultino necessari al fine di ricostituire l'ecosistema. Qualora il trasgressore non provveda nei termini previsti dall'ordinanza, i lavori saranno effettuati dalla Provincia in danno del soggetto obbligato.

*Art. 21*

*Oneri a carico del Circondario Empolese Valdelsa*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, con particolare riferimento agli artt. n.14, comma 7 e n.16, viene istituito apposito capitolo nel bilancio del Circondario Empolese Valdelsa.

*Il Responsabile P.O.*

*Pianificazione Territoriale e VIA*

*Adriana Sgolastra*

---

---